Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, concernente la "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" ed in particolare l'art. 2, comma 1, lett. n) il quale stabilisce che gli Enti nei propri statuti e regolamenti assicurano "*rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti*";

Visto, altresì, l'art. 2, comma 4, lett g) del medesimo d.lgs. 218/2016 il quale stabilisce che ai fini dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del presente decreto da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers, i Ministeri vigilanti verificano, tra l'altro, "*l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca*";

Visto lo Statuto dell'Istat approvato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. CDXLIV nella seduta del 7 dicembre 2017 come modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lett. d) dello Statuto dell'Istat che prevede che sia eletto quale componente del Consiglio un ricercatore o un tecnologo, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istat approvato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019, come modificato con le deliberazioni n. CDXCVI del 13 dicembre 2019 e n. 14/2024 dell'11 giugno 2024;

Visto in particolare l'art. 10 del citato Regolamento di organizzazione recante "*Norme sull'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio e nel Comitato scientifico*" il quale al comma 1 prevede che: "*Il ricercatore o il tecnologo, componente del Consiglio ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. d) dello statuto, è eletto dai ricercatori e dai tecnologi e dal personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Istat alla data di svolgimento delle elezioni. Possono essere eletti i dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore e tecnologo di ruolo, in servizio presso l'Istituto alla data di indizione della consultazione elettorale; tale requisito deve essere mantenuto, a pena di decadenza*

per tutta la durata dell'incarico" e al comma 2 prevede che "*l'elezione dei ricercatori e tecnologi di cui ai commi 1 e 1-bis è gestita da una apposita Commissione elettorale nominata con delibera del Presidente. Con la medesima delibera è altresì adottata la disciplina della relativa procedura elettorale, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità*".

Considerata la scadenza del mandato dei componenti del Consiglio dell'Istat, ad esclusione del Presidente, e la necessità, in considerazione del rinnovo degli stessi, di procedere all'elezione del componente in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi dell'Istat;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'indizione della procedura per l'elezione del ricercatore o tecnologo componente del Consiglio, provvedendo contestualmente all' adozione della relativa disciplina e alla nomina della Commissione elettorale;

DELIBERA

Articolo 1

È indetta la procedura elettorale per l'elezione del ricercatore o tecnologo componente del Consiglio ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d) dello Statuto e dell'art. 10 del Regolamento di organizzazione dell'Istat.

La data della consultazione elettorale è fissata per il giorno 25 settembre 2024.

Articolo 2

È adottato il *Disciplinare recante "Procedura per l'elezione del ricercatore o tecnologo componente del Consiglio dell'Istat"* secondo il testo di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera.

Articolo 3

A far data dalla presente deliberazione, è nominata la Commissione elettorale avente il compito di gestire la procedura per l'elezione del ricercatore o tecnologo componente del Consiglio dell'Istat, di cui all'art. 1.

La Commissione elettorale è composta da:

Paola DE MONTIS	Presidente
Fabio ALBO	Membro effettivo
Marco DI ZIO	Membro effettivo
Concetta FERRUZZI	Membro supplente
Roberto GISMONDI	Membro supplente
Irene RICCI	Segretario

Articolo 4

La Commissione elettorale sovraintende alle operazioni di voto e di spoglio dei risultati nel seggio allestito presso la sede romana di via Depretis n. 74 – presso cui sono chiamati a votare i dipendenti in servizio presso le sedi di via Balbo n. 16, via Balbo n. 39 e via Depretis n. 74 e i dipendenti in comando, distacco, aspettativa, congedo e forme equiparate.

La Commissione elettorale per le operazioni di voto e di spoglio dei risultati nei seggi elettorali allestiti nelle sedi romane decentrate di via Tuscolana n. 1788, piazza Marconi n. 26 e viale Liegi n. 13 e in ciascuna sede territoriale dell'Istat, ad eccezione della sede territoriale del Lazio il cui seggio sarà accorpato al seggio della sede romana di viale Liegi, sarà coadiuvata da altrettanti referenti di seggio elettorale locale, supportati da un segretario.

La Commissione elettorale svolge le funzioni previste dal Disciplinare di cui all'art. 2 della presente deliberazione.

I membri e il segretario della Commissione elettorale nonché i referenti e i segretari di seggio elettorale locale sono autorizzati a trattare i dati personali necessari per l'espletamento delle funzioni assegnate ed esclusivamente per le finalità di gestione della procedura elettorale.

IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Maria Chelli

Firmato digitalmente da: Francesco Maria Chelli
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588
Data: 25/07/2024 09:23:29

Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Allegato n. 1

DISCIPLINARE RECANTE "PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL RICERCATORE O TECNOLOGO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTAT"

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente documento disciplina la procedura per l'elezione del ricercatore o tecnologo componente del Consiglio dell'Istat, in attuazione dell'art. 8, comma 2, lett. d) dello Statuto e dell'art. 10 del Regolamento di organizzazione dell'Istat.

Articolo 2
(Fasi e modalità di svolgimento della procedura)

1. L'elezione del componente elettivo del Consiglio dell'Istat (di seguito procedura) si tiene con il sistema di collegio unico nazionale, con possibilità di esprimere un solo voto per uno qualunque dei candidati.
2. La procedura consta delle seguenti fasi:
   a. indizione della procedura;
   b. presentazione delle candidature;
   c. votazioni e proclamazione del candidato eletto.
3. La procedura si conclude con l'adozione, entro 60 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) dalla data di indizione, del provvedimento di proclamazione del candidato eletto.
4. La procedura si svolge assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, nonché di libertà e segretezza del voto.
5. Per lo svolgimento della procedura è attivata una sezione dedicata della intranet dell'Istituto denominata "elezione del componente elettivo del Consiglio dell'Istat".
6. All'interno della sezione dedicata della intranet sono pubblicati tutti gli atti e i documenti concernenti la procedura elettorale, ivi compresi:
   a. il presente disciplinare;
   b. il provvedimento di indizione della procedura e di nomina della Commissione elettorale;
   c. gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per l'invio di comunicazioni e di documenti inerenti alla procedura;
   d. le istruzioni relative alle modalità di presentazione delle candidature e alle modalità di effettuazione delle votazioni;
   e. gli elenchi del personale in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo;

f. gli elenchi dei candidati, le informazioni e i documenti da essi presentati in occasione della candidatura;
g. i provvedimenti e i verbali della Commissione elettorale;
h. il provvedimento di proclamazione del candidato eletto;
i. l'informativa agli interessati sui trattamenti dei dati personali effettuati per le finalità connesse allo svolgimento della procedura;
j. ogni altro atto, documento o informazione del quale l'Amministrazione o la Commissione elettorale ritengano opportuna la pubblicazione.

7. Gli atti e i documenti di seguito indicati sono altresì pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Istat:
   a. il presente disciplinare;
   b. la delibera di indizione della procedura e di nomina della Commissione elettorale;
   c. l'avviso della Commissione elettorale che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, stabilisce l'avvio della raccolta delle candidature;
   d. la delibera di proclamazione del candidato eletto;
   e. l'informativa agli interessati sui trattamenti dei dati personali effettuati per le finalità connesse allo svolgimento della procedura.

Articolo 3
(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto di elettorato attivo (elettori) per l'elezione di cui al presente disciplinare i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico-amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (sia a tempo pieno che a tempo parziale) presso l'Istituto alla data di indizione della procedura. Tale requisito si intende posseduto da tutti i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico-amministrativo in servizio, titolari di contratto con scadenza posteriore al termine massimo di conclusione della procedura stabilito dalla relativa delibera di indizione o che maturino i requisiti per il collocamento in quiescenza successivamente a tale termine.
2. Hanno diritto di elettorato passivo (candidati) per l'elezione di cui al presente disciplinare tutti i ricercatori e tecnologi di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di indizione della procedura. Tale requisito si intende posseduto da tutti i ricercatori e tecnologi di ruolo in servizio che maturino i requisiti per il collocamento in quiescenza successivamente alla data di indizione della procedura.
3. Il requisito dell'appartenenza al ruolo e al profilo di ricercatore e tecnologo in servizio presso l'Istituto deve essere mantenuto dal candidato eletto per l'intera durata del mandato a pena di decadenza dalla carica.

Articolo 4
(Commissione elettorale)

1. La Commissione elettorale è nominata con la medesima delibera che indice la procedura.
2. La Commissione elettorale è composta da 3 membri effettivi - di cui uno con funzioni di presidente - e due membri supplenti, scelti tra il personale dell'Istituto, coadiuvati da un segretario.
3. Le funzioni di presidente sono svolte da un dipendente con qualifica o incarico dirigenziale.
4. La Commissione elettorale:
   a. gestisce lo svolgimento della procedura;
   b. è responsabile del relativo calendario;
   c. sovraintende alle operazioni di voto e di spoglio dei risultati nel seggio allestito presso la sede romana di via Depretis n. 74 – presso cui sono chiamati a votare i dipendenti in servizio presso le sedi di via Balbo n. 16, via Balbo n. 39 e via Depretis n. 74 e i dipendenti in comando, distacco, aspettativa, congedo e forme equiparate - e ne attesta la regolarità;
   d. acquisisce il risultato trascritto a verbale dello spoglio dei risultati in ciascuno dei seggi elettorali allestiti presso le sedi romane decentrate di via Tuscolana n. 1788, piazza Marconi n. 26 e viale Liegi n. 13 e le sedi territoriali dell'Istat;
   e. provvede a trascrivere a verbale il risultato finale della votazione, individuando il candidato eletto, in conformità al presente disciplinare e a quanto eventualmente specificato nel provvedimento di nomina.
5. La Commissione elettorale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale di 20 referenti di seggio elettorale locale e 20 segretari di seggio elettorale locale, nominati per ciascuna sede romana decentrata e per ciascuna sede territoriale dell'Istat, ad eccezione della sede territoriale del Lazio il cui seggio sarà accorpato al seggio della sede di viale Liegi n. 13.
6. La Commissione elettorale, nonché i referenti dei seggi elettorali delle sedi romane decentrate di via Tuscolana n. 1788, piazza Marconi n. 26 e viale Liegi n. 13 si avvalgono di un comitato di supporto, composto secondo la numerosità di seguito indicata, per sovraintendere alle operazioni di voto e di spoglio dei risultati:

Seggio	*Componenti*
Centrale – via Depretis 74	5
Via Tuscolana n.1788	4
Viale Liegi n.13	3
Piazza Marconi n.26	3

7. La Commissione elettorale individua i referenti e i segretari di seggio elettorale locale, nonché i componenti del comitato di supporto nella prima seduta utile successiva alla approvazione dell'elenco definitivo dei candidati di cui al successivo art. 6 del presente disciplinare.

   I referenti e segretari di seggio elettorale locale e i componenti del comitato di supporto sono individuati tra il personale in servizio presso la sede romana decentrata o la sede territoriale, che non sia stato ammesso come candidato alla procedura.

8. Il referente di seggio elettorale locale, con l'ausilio del segretario, è responsabile:
   a. della vigilanza sull'ordinato svolgimento delle votazioni;
   b. dello scrutino delle schede, da effettuarsi immediatamente dopo la chiusura del seggio;
   c. della trasmissione, il giorno stesso della chiusura del seggio, alla Commissione elettorale dei risultati elettorali del seggio, attraverso la redazione di apposito verbale;
   d. del sigillo e della conservazione, per la successiva trasmissione a mezzo di corriere assicurato, dell'elenco degli aventi diritto al voto, corredato dall'indicazione di coloro che hanno effettivamente votato, e degli originali delle schede elettorali.

9. La Commissione elettorale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale di un referente per la gestione della procedura elettorale designato nell'ambito della Direzione centrale Risorse Umane (DCRU).

10. Il referente per la gestione della procedura elettorale della DCRU coadiuva e supporta la Commissione elettorale per l'effettuazione delle operazioni relative in particolare:
    a. alla gestione degli elenchi del personale in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo;
    b. alla predisposizione e alla validazione del sistema SOL (selezioni.istat.it) per la raccolta delle candidature;
    c. alla formazione e alla verifica della lista dei candidati e alla gestione di eventuali reclami;
    d. al caricamento e all'aggiornamento dei contenuti da inserire e pubblicare nella sezione della intranet dedicata.

Articolo 5
(Indizione della procedura)

1. La procedura per l'elezione del componente elettivo del Consiglio dell'Istat si svolge in occasione di ciascun rinnovo dell'organo.

2. L'indizione della procedura elettorale è disposta con la delibera del Presidente che nomina la Commissione elettorale.

Articolo 6
(Presentazione delle candidature)

1. Entro 5 giorni dall'indizione della procedura, il Direttore della DCRU predispone gli elenchi del personale che risulta in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo e ne cura la pubblicazione, per il tramite del referente DCRU, nell'apposita sezione della intranet, fissando in 3 giorni il termine per la presentazione di eventuali reclami all'indirizzo di posta elettronica indicato nella medesima sezione della intranet.
2. Decorsi 3 giorni dal temine per l'inoltro di eventuali reclami, il Direttore della DCRU approva definitivamente gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo e ne dispone la trasmissione alla Commissione elettorale.
3. Entro 2 giorni dalla ricezione degli elenchi definitivi dell'elettorato attivo e passivo, la Commissione elettorale ne dispone la pubblicazione nella sezione della intranet dedicata, unitamente all'avviso dell'avvio della raccolta delle candidature, da concludersi entro il termine perentorio di 10 giorni.
4. Le candidature possono essere presentate esclusivamente per il tramite del sistema SOL (selezioni.istat.it) accessibile dalla sezione della intranet dedicata.
5. Ogni candidatura deve obbligatoriamente essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:
   a. un curriculum vitae del candidato (max 3.600 caratteri) preferibilmente in formato europeo in cui siano evidenziate in particolare le competenze ed esperienze possedute dal candidato in ambito tecnico-scientifico e gestionale;
   b. una comunicazione del candidato (max 1.800 caratteri) in cui siano evidenziate le motivazioni della candidatura ed il programma di mandato;
   c. una foto tessera del candidato formato jpg. max 1MB, misure 220px x 220px (nome file: matricola.jpg);
   d. la dichiarazione circa l'assenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.
6. All'atto della presentazione della candidatura, sarà richiesto di:
   a. dichiarare l'autenticità di quanto riportato nel curriculum vitae;
   b. dichiarare di avanzare la candidatura e conferire i dati personali per le finalità della procedura dopo aver letto l'apposita informativa sul trattamento dei dati personali.
7. Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione elettorale ne verifica la regolarità e pubblica nella sezione della

intranet dedicata l'elenco dei candidati e la relativa documentazione a corredo. La Commissione fissa in 3 giorni il termine perentorio per la presentazione di eventuali reclami relativi alla formazione dell'elenco dei candidati. I reclami devono essere inoltrati all'indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione della intranet dedicata.

8. Entro 2 giorni dalla scadenza del temine per l'inoltro degli eventuali reclami relativi alla formazione dell'elenco dei candidati, la Commissione elettorale approva l'elenco definitivo dei candidati, dandone avviso nella sezione della intranet dedicata.

Articolo 7
(Votazioni)

1. Le votazioni si svolgono in una sola giornata il giorno 25 settembre 2024 dalle ore 9.30 alle ore 16.30.
2. Le votazioni si svolgono contestualmente negli appositi seggi allestiti dall'Amministrazione:
   a. un seggio unico per le sedi romane centrali allestito nella sede di via Depretis n. 74 presso cui sono chiamati a votare i dipendenti in servizio presso le sedi di via Balbo n. 16, via Balbo n. 39 e via Depretis n. 74 e i dipendenti in comando, distacco, aspettativa, congedo e forme equiparate;
   b. un seggio in ciascuna delle sedi romane decentrate di via Tuscolana n. 1788, piazza Marconi n. 26 e viale Liegi n. 13 e in ciascuna di quelle territoriali, ad eccezione della sede territoriale del Lazio il cui seggio sarà accorpato al seggio della sede romana decentrata di viale Liegi n. 13, allestito all'interno dei locali della sede stessa.
3. Ciascun elettore può votare unicamente nell'apposito seggio allestito dall'Amministrazione presso la sede di assegnazione. Per poter votare, ai fini della verifica dell'inserimento nelle liste di elettori attivi di competenza di ciascun seggio, l'elettore deve esibire il tesserino Istat. Al fine di certificare l'esercizio del voto, l'elettore dovrà, altresì, sottoscrivere la lista degli elettori del seggio di competenza.
4. Ciascun elettore può esprimere un solo voto per un solo candidato, tra quelli inclusi nell'elenco definitivo approvato Commissione elettorale ai sensi dell'art. 6, comma 8, e riportati rigorosamente in ordine alfabetico sulla scheda elettorale.
5. Il voto è libero e segreto e deve essere espresso tracciando un segno sulla casella posta vicino al nome del candidato.
6. Il voto sarà considerato nullo nelle seguenti ipotesi:
   a. voto multiplo ovvero presenza di più caselle barrate all'interno della stessa scheda elettorale;

b. apposizione di segni di riconoscimento sulla scheda elettorale o di altri segni quali cancellature, abrasioni e/o altri segni grafici o disegni non pertinenti;
c. utilizzo di pseudonimi o modifica di qualsiasi tipo della grafia precompilata del nome dei candidati.

7. La nullità è, altresì, determinata da ogni altro modo di espressione del voto diverso da quello sopraindicato nel caso in cui sia manifesta l'intenzione dell'elettore di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.
8. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
9. In caso di parità di voti fra più candidati, viene data precedenza al candidato con il livello professionale superiore. Al permanere della parità, viene data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio. Nel caso di ulteriore parità, al candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 8
(Proclamazione e nomina del candidato eletto)

1. Entro 3 giorni dal ricevimento del verbale di chiusura delle votazioni, il Direttore generale, sentito il Direttore della DCRU, approva il risultato delle votazioni e lo trasmette all'Ufficio di Presidenza.
2. Entro i successivi 3 giorni, il Presidente adotta il provvedimento di proclamazione del candidato eletto e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica per i successivi adempimenti e per l'adozione del decreto di nomina del candidato eletto quale componente del Consiglio dell'Istat.

Articolo 9
(Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse)

1. La carica di componente elettivo del Consiglio è sottoposta al regime di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso gli enti pubblici nazionali stabilito dal d.lgs. n. 39/2013 con riferimento agli incarichi di componente di organi di indirizzo politico o di incarichi presso enti pubblici.
2. La carica di componente elettivo del Consiglio è altresì incompatibile con le seguenti cariche ed incarichi:
   a. rappresentante sindacale;
   b. componente degli organi, dei comitati e degli altri organismi dell'Istat previsti dal titolo II del Regolamento di organizzazione;
   c. dirigente o titolare di incarico dirigenziale nell'ambito dell'Istituto.
3. La dichiarazione dell'assenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 deve essere resa al momento della presentazione della candidatura.

4. Entro 5 giorni dal provvedimento di proclamazione e, comunque, prima della trasmissione di tale provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, il candidato eletto dovrà dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, nonché l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'incarico da ricoprire. Nel caso della sussistenza di cause di incompatibilità o di situazioni di conflitto di interesse il candidato eletto può esercitare il diritto di opzione.
5. Il mancato esercizio del diritto di opzione equivale a rinuncia alla carica di componente elettivo del Consiglio.

Articolo 10
(Cessazione anticipata dalla carica)

1. Nei casi di incompatibilità, nonché di rinuncia e decadenza e in ogni altri ipotesi che determini l'inefficacia del decreto di nomina o la cessazione anticipata dalla carica del componente elettivo del Consiglio, subentra nella carica il primo dei non eletti.

Articolo 11
(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento per l'elezione del componente elettivo del Consiglio è il Direttore generale.
2. Il Direttore della DCRU è responsabile per le attività e i provvedimenti che gli sono demandati dal presente disciplinare.

Articolo 12
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali dei candidati e degli elettori sono trattati per le finalità connesse all'adempimento di uno specifico obbligo legale (art. 2 del d.lgs. n. 218/2016; art. 8 dello Statuto; art. 10 del Regolamento di organizzazione) nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003).
2. Nella sezione dedicata della intranet sono pubblicate le informazioni per gli interessati previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Fac-simile della scheda elettorale

ELEZIONE DEL RICERCATORE O TECNOLOGO

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTAT

25 settembre 2024

COGNOME NOME 1	☐
COGNOME NOME 2	☐
COGNOME NOME 3	☐
COGNOME NOME 4	☐
COGNOME NOME 5	☐
COGNOME NOME 6	☐
COGNOME NOME 7	☐